

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 8 novembre 2017

Piano generale per l'attivita' di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. (17A08712)

(GU n.2 del 3-1-2018)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;

Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilita' e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilita' di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonche' recante modifica della direttiva 2001/18/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Vista la direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 1 di 11

Consiglio dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, recante «Attuazione della direttiva 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli» come modificato dall'art. 20, comma 5, della legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2014»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante «Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati», e in particolare l'art. 32 concernente l'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 70 «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati», e in particolare il Capo IV recante «Relazione con il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224»;

Visto il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio», che ha modificato e integrato il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 22 dicembre 1992, recante «Metodi ufficiali di analisi per le sementi»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2003, recante «Campagna di semina - Modalità di controllo delle sementi di mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 19 gennaio 2005, recante «Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato»;

Vista la nota prot. 12433 del 26 maggio 2017 della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale è stato richiesto al Ministero della salute, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale dello sviluppo rurale e Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, e all'Istituto superiore per la ricerca ambientale, di esprimere l'assenso tecnico sullo schema di provvedimento;

Vista la nota prot. 23610 del 7 giugno 2017 con la quale la Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute ha espresso il proprio assenso tecnico sullo schema di provvedimento;

Vista la nota prot. 27891 del 7 giugno 2017 con la quale l'Istituto superiore per la ricerca ambientale ha comunicato l'assenso tecnico in merito allo schema di provvedimento;

Vista la nota prot. 7906 del 14 giugno 2017 con la quale il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

repressione frodi dei prodotti agroalimentari ha comunicato di non avere osservazioni di natura tecnica da formulare in merito allo schema di provvedimento;

Vista la nota prot. 19247 del 5 luglio 2017 con la quale la Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha espresso il proprio assenso tecnico relativamente allo schema di provvedimento;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata, espresso nella seduta del 5 ottobre 2017, repertorio n. 125/CU;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e campo di applicazione

1. In attuazione dell'art. 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e' adottato il piano generale di durata quadriennale, di cui all'allegato I, parte integrante del presente decreto, sulla base del quale e' esercitata l'attivita' di vigilanza sull'applicazione del medesimo decreto legislativo.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto:

a) le attivita' di vigilanza relative agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati immessi sul mercato in virtu' di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, per i quali si applica quanto previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004; fanno eccezione gli OGM autorizzati alla coltivazione ai sensi del medesimo regolamento (CE) n. 1829/2003, per i quali si applicano le previsioni del presente decreto;

b) le attivita' di vigilanza e controllo volte a garantire il rispetto di quanto previsto del regolamento (CE) n. 1830/2003;

c) le attivita' di analisi e controllo relative ai prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.

3. L'attivita' di vigilanza sull'applicazione del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, consiste nella verifica:

a) della conformita' dell'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM per ogni fine diverso dall'immissione in commercio, ovvero a scopo sperimentale, alle condizioni precisate nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, alle modifiche apportate alle modalita' dell'emissione deliberata per nuove informazioni ai sensi dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo. Nel caso in cui l'OGM sia una pianta superiore geneticamente modificata, come definita nell'allegato III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, saranno verificate altresì la conformita' dell'emissione alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 gennaio 2005 e l'apposizione di adeguati cartelli di segnalazione ai sensi dell'art. 12, comma 6, del citato decreto legislativo;

b) della conformita' dell'immissione in commercio di un OGM alle condizioni prescritte nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o, se ne ricorrono i presupposti, nella decisione adottata ai sensi dell'art. 18, comma 3, o nel rinnovo dell'autorizzazione concesso ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo;

c) della conformita' dell'immissione in commercio di un OGM alle condizioni di impiego e alle relative restrizioni circa ambienti e aree geografiche stabilite nei provvedimenti di autorizzazione di cui

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ovvero del rispetto delle condizioni per l'immissione in commercio stabilite nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE o nelle autorizzazioni alla coltivazione di un OGM rilasciate ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003;

d) del rispetto degli obblighi in materia di monitoraggio post commercializzazione di cui all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e, nel caso in cui l'immissione in commercio dell'OGM sia per coltivazione, dell'obbligo di comunicazione della localizzazione e di conservazione delle informazioni relative agli OGM coltivati e alla loro localizzazione per un periodo di dieci anni ai sensi dell'art. 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

e) degli eventuali effetti ambientali derivanti dall'immissione in commercio di OGM autorizzati ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003 nei casi in cui nell'autorizzazione siano prescritte condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi, ambienti e aree geografiche;

f) della conformità dell'etichettatura e dell'imballaggio degli OGM immessi sul mercato alle specifiche indicate nelle relative autorizzazioni ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

g) dell'applicazione delle misure di confinamento per gli OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad essere impiegati in ambiente confinato ai sensi dell'art. 3 lettera d) punto 2) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, inclusa la verifica dei requisiti in materia di etichettatura ai sensi dell'art. 28 del medesimo decreto legislativo.

4. L'attività di vigilanza ha anche lo scopo di accertare che l'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM per ogni fine diverso dall'immissione in commercio, l'immissione in commercio di un OGM o la messa in coltura di un OGM non siano effettuate:

a) in mancanza della preventiva notifica;

b) dopo la notifica ma prima del rilascio dell'autorizzazione ovvero dopo che l'autorizzazione sia stata rifiutata, sospesa o revocata;

c) dopo la scadenza del provvedimento di autorizzazione in mancanza della notifica per il rinnovo del provvedimento;

d) nel caso in cui il rinnovo del provvedimento di autorizzazione sia stato rifiutato o revocato;

e) nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento d'urgenza di limitazione o divieto temporaneo dell'immissione sul mercato, dell'uso o della vendita di un OGM ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 o dell'art. 23 della direttiva 2001/18/CE;

f) nel caso in cui siano state adottate le misure di emergenza ai sensi dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 per un OGM autorizzato alla coltivazione ai sensi degli articoli 7 e 19 del medesimo regolamento.

5. L'attività di vigilanza è finalizzata anche alla verifica:

a) del rispetto dei divieti di coltivazione introdotti con l'adeguamento dell'ambito geografico di cui all'art. 26-ter del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

b) del rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi dell'art. 26-quater, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

c) del rispetto dei divieti temporanei di impianto previsti dall'art. 26-quater, comma 5, lettera b) e dell'art. 26-sexies, comma

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

6. Costituisce altresì parte integrante del presente decreto l'allegato II concernente i modelli di verbale per le ispezioni e il modello di verbale di campionamento. I modelli di cui all'allegato II sono aggiornati con decreto direttoriale della competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti direzioni generali dei Ministeri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 2

Registro nazionale degli ispettori

1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il registro nazionale degli ispettori di cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; tale registro e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il registro contiene l'indicazione delle generalità dell'ispettore nonché l'indicazione dell'amministrazione che lo ha designato e viene aggiornato almeno ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle designazioni di cui al successivo comma 3.

3. Gli ispettori sono designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero della salute, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalle regioni e province autonome fra funzionari pubblici con adeguato profilo tecnico-scientifico, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e sono nominati con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

4. Per l'esercizio dell'attività di vigilanza l'autorità nazionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, le regioni e le province autonome e gli enti locali si avvalgono degli ispettori iscritti nel registro nazionale di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza di cui al presente decreto gli ispettori svolgono funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e sono tenuti agli obblighi di riservatezza di cui all'art. 27 del medesimo decreto legislativo.

6. L'autorità nazionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, assicura l'informazione e la formazione degli ispettori iscritti nel registro nazionale di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3

Clausola d'invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2017

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Galletti

Il Ministro della salute
Lorenzin

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, reg. n. 1-4585

Allegato I

PIANO GENERALE PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA

Il presente allegato descrive il piano generale per l'attività di vigilanza di cui all'art. 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

Il piano generale ha lo scopo di programmare e coordinare l'attività di vigilanza, di garantire il flusso di informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e locali, e di assicurare adeguata informazione pubblica rendendo disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati dell'attività svolta.

Il piano generale ha durata quadriennale; nel corso del quadriennio potrà rendersi necessario apportare delle modifiche al piano al fine di aggiornarlo sulla base dei criteri di cui al successivo punto VIII e con le modalità previste dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, per l'adozione del piano stesso.

Il piano generale è attuato attraverso un programma operativo nazionale annuale sulla base del quale vengono predisposti i programmi operativi regionali annuali delle ispezioni.

Il programma operativo nazionale annuale deve contenere altresì le modalità di gestione delle non conformità rilevate durante l'attività di vigilanza.

Le ispezioni e i controlli sono effettuati su incarico dell'autorità nazionale competente di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (di seguito autorità nazionale competente), dei Ministeri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, delle regioni e province autonome e degli enti locali.

Il programma operativo nazionale annuale sarà condiviso nell'ambito di un Tavolo di coordinamento tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e le regioni e province autonome, istituito presso la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto direttoriale.

Il programma operativo nazionale annuale viene comunicato dalla Direzione competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero della salute, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle regioni e province autonome, a mezzo di informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente all'anno di

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

riferimento del programma stesso.

I. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato

1. A seguito della comunicazione di cui all'art. 9, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, la regione o la provincia autonoma interessata redige un programma operativo delle ispezioni che:

a) preveda un numero di ispezioni non inferiore a quello minimo eventualmente stabilito nell'autorizzazione;

b) sia idoneo a verificare la conformità dell'emissione deliberata nell'ambiente alle condizioni indicate nell'autorizzazione e, nel caso in cui l'OGM sia una pianta superiore geneticamente modificata (1), alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 gennaio 2005, nonché l'apposizione di adeguati cartelli di segnalazione ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

2. La regione o la provincia autonoma trasmette senza indugio il programma operativo delle ispezioni all'autorità nazionale competente.

3. La regione o la provincia autonoma, durante la sperimentazione, apporta al programma operativo delle ispezioni le variazioni divenute necessarie a seguito della comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera d) e comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e alle risultanze del piano di monitoraggio, di cui all'art. 8, comma 2, punto 5, del medesimo decreto legislativo, e ne informa l'autorità nazionale competente.

II. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione

1. Ciascuna regione e provincia autonoma redige un programma operativo delle ispezioni relative all'immissione sul mercato di OGM autorizzati, ai sensi degli articoli 18, commi 1 e 3, e dell'art. 20 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE, e lo trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, all'autorità nazionale competente.

2. Le ispezioni hanno lo scopo di verificare il rispetto delle condizioni di impiego e delle relative restrizioni circa ambienti e aree geografiche specificate nei provvedimenti di autorizzazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, tenendo conto anche dei risultati dei piani di monitoraggio, e la conformità dell'etichettatura e dell'imballaggio, ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto legislativo.

3. Le ispezioni sono effettuate presso i luoghi individuati dalle regioni e province autonome tra quelli dove detti OGM vengono utilizzati o sono detenuti per essere messi a disposizione di terzi.

4. Ciascuna regione e provincia autonoma modifica il programma operativo delle ispezioni sulla base della modifica all'autorizzazione originaria ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o ai sensi dell'art. 20, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, dandone comunicazione senza indugio all'autorità nazionale competente.

5. Per quanto riguarda l'immissione in commercio di OGM autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, ciascuna regione o provincia autonoma redige un programma operativo delle ispezioni per monitorare gli eventuali effetti ambientali tenuto conto dei risultati del piano di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 5, lettera b) e all'art. 17, comma 5, lettera b) del medesimo regolamento, se previsto nell'autorizzazione.

III. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

OGM per coltivazione

1. Ciascuna regione e provincia autonoma redige un programma operativo delle ispezioni da effettuare nei siti di coltivazione e nelle aree limitrofe, naturali o coltivate sulla base:

i. delle localizzazioni degli OGM coltivati in virtu' del titolo III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, annotate nei registri informativi ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

ii. delle comunicazioni ai sensi dell'art. 30, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, relative alle localizzazioni delle coltivazioni degli OGM autorizzati ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE e degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003, e lo trasmette all'autorita' nazionale competente entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Ciascuna regione e provincia autonoma modifica il programma operativo delle ispezioni sulla base della modifica all'autorizzazione originaria ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o ai sensi dell'art. 20, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, o ai sensi degli articoli 10 e 22 del regolamento (CE) n. 1829/2003, dandone comunicazione senza indugio all'autorita' nazionale competente.

3. La regione o la provincia autonoma che ha richiesto la reintegrazione nell'ambito geografico o la revoca delle misure di limitazione o divieto ai sensi dell'art. 26-quinquies del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ricevuta la comunicazione di cui all'art. 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo, modifica di conseguenza il programma operativo delle ispezioni, dandone comunicazione all'autorita' nazionale competente entro il 30 aprile di ogni anno.

IV. Attivita' di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione introdotti ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227

1. Ciascuna regione e provincia autonoma redige un programma operativo delle ispezioni da effettuare allo scopo di verificare il rispetto:

i. dei divieti di coltivazione introdotti con l'adeguamento dell'ambito geografico di cui all'art. 26-ter del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

ii. dei divieti di coltivazione adottati ai sensi dell'art. 26-quater, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

iii. dei divieti temporanei di impianto previsti dall'art. 26-quater, comma 5, lettera b) e dell'art. 26-sexies, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

2. Ciascuna regione e provincia autonoma comunica il programma operativo delle ispezioni all'autorita' nazionale competente e al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, entro il 30 aprile di ogni anno.

V. Attivita' di vigilanza relativa ad OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad impieghi in ambiente confinato

L'autorita' nazionale competente assicura la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

VI. Attivita' di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati

L'autorita' nazionale competente assicura l'attivita' di vigilanza nel caso di un'emissione deliberata nell'ambiente per ogni fine diverso dall'immissione in commercio o nel caso di un'immissione

in commercio di OGM che non siano stati autorizzati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; il riscontro di non conformita' comporta l'adozione da parte dell'autorita' nazionale competente delle misure necessarie a porre immediatamente termine all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di tali OGM non autorizzati in applicazione dell'art. 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Nel caso in cui si verifichi l'immissione in commercio di un OGM per il quale non sia stata concessa l'autorizzazione nell'Unione europea, a seguito della comunicazione nel merito da parte della Commissione europea o di uno Stato membro, l'autorita' nazionale competente, il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, assicurano per quanto di rispettiva competenza l'attivita' di vigilanza ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 5, della direttiva 2001/18/CE.

VII. Rendicontazione e informazione pubblica

1. Ciascuna regione e provincia autonoma trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello cui fa riferimento l'attivita' di vigilanza effettuata, all'autorita' nazionale competente, un resoconto sulle attivita' di vigilanza svolte.

2. L'autorita' nazionale competente redige un rapporto annuale comprendente una valutazione complessiva dei risultati ed eventuali indicazioni correttive, anche al fine di razionalizzare l'attivita' di vigilanza, e lo trasmette al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministero della salute e alla Conferenza unificata; tale rapporto e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello cui fa riferimento l'attivita' di vigilanza effettuata.

VIII. Criteri e modalita' di aggiornamento del piano generale per l'attivita' di vigilanza

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiorna, ove necessario, il piano generale per l'attivita' di vigilanza, con cadenza annuale, con le modalita' previste dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, per l'adozione del piano stesso, tenendo conto dei risultati del rapporto annuale di cui al precedente punto VI, sulla base:

a) delle autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente per ogni fine diverso dall'immissione in commercio ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

b) degli aggiornamenti del pubblico registro informatico, istituito ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, dove sono annotate le localizzazioni degli OGM emessi in virtu' del titolo II e degli aggiornamenti dei pubblici registri, istituiti ai sensi del medesimo articolo, dove sono annotate le localizzazioni degli OGM coltivati in virtu' del titolo III;

c) delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 30, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, relative alla localizzazione delle coltivazioni di OGM autorizzati ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE e degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003;

d) delle autorizzazioni all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione, rilasciate ai sensi dell'art. 18, comma 1, dell'art. 18, comma 3, o dell'art. 20 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, oppure rilasciate ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE;

e) dei risultati del piano di monitoraggio di cui all'art. 8,

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

comma 2, lettera a) punto 5 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

f) dei risultati del piano di monitoraggio di cui all'art. 16, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o dei risultati del piano di monitoraggio di cui all'art. 13, comma 2, lettera e) della direttiva 2001/18/CE;

g) dei risultati del piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui all'art. 5, comma 5, lettera b) e all'art. 17, comma 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1829/2003;

h) degli impieghi in ambiente confinato di OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati ai sensi dell'art. 3 lettera d) punto 2) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

2. Il piano generale per l'attività di vigilanza è aggiornato anche sulla base:

a) dei divieti di coltivazione introdotti con l'adeguamento dell'ambito geografico di cui all'art. 26-ter del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

b) dei divieti di coltivazione adottati ai sensi dell'art. 26-quater, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

c) dei divieti temporanei di impianto introdotti ai sensi dell'art. 26-quater, comma 5, lettera b) e dell'art. 26-sexies, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

3. Qualora non sussistano i motivi di cui ai precedenti punti 1 e 2, il piano generale per l'attività di vigilanza rimane invariato.

IX. Compiti degli ispettori

1. L'attività di vigilanza è effettuata dagli ispettori iscritti nel registro nazionale ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Gli ispettori hanno il compito di verificare che:

a) l'emissione deliberata nell'ambiente di OGM per ogni fine diverso dall'immissione in commercio sia effettuata nei siti di sperimentazione nel rispetto delle condizioni indicate nell'autorizzazione e, nel caso delle piante superiori geneticamente modificate, delle prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare di cui del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 gennaio 2005, nonché l'apposizione di adeguati cartelli di segnalazione ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. Nel caso di modifiche all'autorizzazione ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, gli ispettori verificano che l'emissione deliberata nell'ambiente avvenga conformemente alle modifiche apportate;

b) l'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti avvenga in conformità alle condizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità nazionale competente o nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di un altro Stato membro. Nel caso di modifiche dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o ai sensi dell'art. 20 della direttiva 2001/18/CE, gli ispettori verificano che l'immissione in commercio avvenga conformemente alle modifiche apportate. Gli ispettori verificano inoltre che l'etichettatura e l'imballaggio degli OGM immessi sul mercato siano conformi alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

c) quanto alla coltivazione di OGM autorizzati, il rispetto da parte di chi li coltiva delle condizioni previste nell'autorizzazione

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

rilasciata in virtu' del titolo III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o in virtu' degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE o degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonche' delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. Nel caso di modifiche all'autorizzazione ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o ai sensi dell'art. 20, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, o ai sensi degli articoli 10 e 22 del regolamento (CE) n. 1829/2003, gli ispettori verificano che la coltivazione degli OGM avvenga conformemente alle modifiche apportate;

d) il rispetto dei divieti di coltivazione introdotti con l'adeguamento dell'ambito geografico di cui all'art. 26-ter del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 o adottati ai sensi dell'art. 26-quater, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, nonche' il rispetto dei divieti temporanei di impianto previsti dall'art. 26-quater, comma 5, lettera b) e dell'art. 26-sexies, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

3. Gli ispettori hanno inoltre il compito di verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e l'applicazione delle misure adottate ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

X. Procedura per l'ispezione

1. Le ispezioni sono eseguite senza preavviso.

2. Gli ispettori redigono il verbale dell'ispezione secondo i modelli di cui ai punti A, B, C, D ed E dell'Allegato II.

3. Nel verbale sono riportati i risultati dell'ispezione e le eventuali osservazioni e/o contestazioni in merito a quanto rilevato dall'ispettore.

4. Gli ispettori possono procedere al prelievo di campioni di materiale compilando il modello di verbale di campionamento di cui al punto F dell'Allegato II.

(1) Il termine «piante superiori» indicata le piante appartenenti ai gruppi tassonomici delle Spermatofite, ovvero Gimnosperme e le Angiosperme (allegato III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224).

MODELLI DEI VERBALI D'ISPEZIONE, CAMPIONAMENTO E CONTESTAZIONE**A) Modello di verbale d'ispezione di un sito di emissione deliberata nell'ambiente per ogni fine diverso dall'immissione in commercio di piante superiori geneticamente modificate¹**

Verbale d'ispezione n°.....

Il giorno del mese di dell'anno alle ore il/i sottoscritto/i..... , in qualità di ispettore/i iscritto/i nel registro nazionale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.....recante "Piano generale dell'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati , su incarico ricevuto da.....con lettera n°..... del, ha/hanno effettuato l'ispezione nel sito di sperimentazionenel Comune di.... via....., dove il notificante....., in forza della autorizzazione rilasciata ai sensi all'art. 9, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot.del....., sta effettuando/ha effettuato l'emissione deliberata nell'ambiente di (nome scientifico, nome comune, linea trasformata)..... ..

1. L'ispezione è stata effettuata in presenza di :

il titolare dell'autorizzazione:

il responsabile dell'emissione deliberata nell'ambiente:

loro delegato:

2. Emissione deliberata nell'ambiente di..... :

in atto Fase : 1) semina 2) fioritura 3) raccolta

conclusa

3. Ubicazione geografica del sito dell'emissione


coordinate geografiche da notifica:

eventuale rilevamento con GPS:


4. Estensione delle prove (superficie del sito in m²):

come da autorizzazione:

differisce da autorizzazione:



5. Dimensione della fascia di rispetto se prevista:
 - come da autorizzazione:
 - differisce da autorizzazione:
6. Numero di piante GM impiegate nella sperimentazione:
 - come da autorizzazione
 - differisce da autorizzazione:
7. Disposizione in campo delle piante GM e delle piante di controllo:
 - come da autorizzazione
 - differisce da autorizzazione:
8. Descrizione dello stato fitosanitario della pianta GM
9. Descrizione comparativa dello stato fitosanitario delle piante di controllo:
 - nel sito di emissione:
 - nella fascia di rispetto:
10. Descrizione dello stato dell'ecosistema nel sito di emissione al momento dell'ispezione:
11. Descrizione della pratica di allevamento in atto:
12. Accessibilità del sito di emissione:
13. Regole di accesso per il personale:
14. Presenza di cartelli di segnalazione:
15. Presenza di recinzione:
16. Presenza di altre barriere fisiche:
 - tipologia:
 - come da autorizzazione:
 - differisce da autorizzazione:
17. Attuazione del piano di monitoraggio:
 - come da autorizzazione:
 - differisce da autorizzazione:
18. Attuazione delle procedure di controllo dell'emissione:
 - come da autorizzazione:
 - differisce da autorizzazione:



19. Modalità di trattamento dei rifiuti prodotti
come da autorizzazione:
differisce da autorizzazione:
20. Predisposizione dei piani di intervento in caso di emergenza
come da autorizzazione:
differisce da autorizzazione:
21. Metodi di trattamento delle piante geneticamente modificate al termine della sperimentazione
come da autorizzazione:
differisce da autorizzazione:
22. Trattamento del sito dopo la sperimentazione:
come da autorizzazione:
differisce da autorizzazione:
23. Conformità alle prescrizioni di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 19 gennaio 2005:
24. Campionamento:
Campionamento di piante o parti di piante GM
Campionamento di piante o parti di piante di controllo
Altri campionamenti
25. Eventuali contestazioni:
norma di riferimento
articolo della violazione accertata
eventuale pagamento in misura ridotta

Si allega la seguente documentazione:

Fotografica

Cartacea/Informatica:

Osservazioni


Fatto, letto e sottoscritto

L’/Gli ispettore/i

Il titolare dell’autorizzazione

Il responsabile dell’emissione deliberata

Persona delegata



B) Modello di verbale d'ispezione di un sito di emissione deliberata nell'ambiente per ogni fine diverso dall'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati che non sono piante superiori

Verbale d'ispezione n°.....

Il giorno del mese di dell'anno alle ore il/i sottoscritto/i..... ,
in qualità di ispettore/i iscritto/i nel registro nazionale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.....recante "Piano generale dell'attività di
vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, su incarico
ricevuto da.....con lettera n°..... del, ha/hanno effettuato l'ispezione nel sito di
sperimentazionenel Comune di.... via....., dove il notificante....., in forza della
autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 224, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot.
.....del....., sta effettuando/ha effettuato prove di emissione deliberata nell'ambiente di

1. L'ispezione è stata effettuata in presenza di:

notificante:

suo delegato:

2. Conformità alle condizioni indicate nell'autorizzazione

3. Attuazione del piano di monitoraggio

4. Attuazione delle procedure di controllo dell'emissione

5. Modalità di trattamento dei rifiuti prodotti

come da autorizzazione

differisce da autorizzazione:

6. Predisposizione dei piani di intervento in caso di emergenza


7. Campionamento

8. Eventuali contestazioni:

norma di riferimento

articolo della violazione accertata

eventuale pagamento in misura ridotta



Fatto, letto e sottoscritto

L’/Gli ispettore/i

Il titolare dell’autorizzazione

Il responsabile dell’emissione deliberata

Persona delegata

C. Modello di verbale d’ispezione per l’immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione

Verbale d’ispezione n°.....

Il giorno del mese di dell’anno alle ore il/i sottoscritto/i..... , in qualità di ispettore/i iscritto/i nel registro nazionale di cui all’articolo 3 del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.....recante “Piano generale dell’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, su incarico ricevuto dalla Regione/Provincia autonomacon lettera n°..... del, ha/hanno effettuato l’ispezione nel Comune di.... via..... dove, in forza della autorizzazione rilasciata:

- con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. del.....
- con provvedimento autorità nazionale competente dello Stato.....,
- con decisione della Commissione europea.....

vengono utilizzati o sono detenuti per essere messi a disposizione di terzi.....

nome dell’organismo geneticamente modificato..... codice unico di identificazione.....;

prodotti contenenti.....geneticamente modificato, codice unico di identificazione.....


1. Dati relativi al detentore/utilizzatore dell’OGM

Ragione sociale o Ditta.....

Responsabile.....nato a.....il.....residente in.....

Qualifica.....

Presente all’ispezione: Sig.....nato a.....il.....residente in.....



2. Verifiche effettuate:

Etichettatura:

come da autorizzazione:

differisce da autorizzazione:

Imballaggio:

come da autorizzazione:

differisce da autorizzazione:

3. Campionamento

4. Eventuali contestazioni:

norma di riferimento

articolo della violazione accertata

eventuale pagamento in misura ridotta

Si allega la seguente documentazione:

Fotografica

Cartacea/Informatica:

Osservazioni

Fatto, letto e sottoscritto

L'/Gli ispettore/i


Il responsabile dell'immissione sul mercato dell'OGM/

Il detentore/L'utilizzatore/Persona delegata

D. Modello di verbale d'ispezione di una coltivazione di piante geneticamente modificate autorizzate alla coltivazione

Verbale d'ispezione n°.....

Il giorno del mese di dell'anno alle ore il/i sottoscritto/i..... ,
in qualità di ispettore/i iscritto/i nel registro nazionale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.....recante "Piano generale dell'attività di
vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati", su
incarico ricevuto dalla Regione/Provincia autonomacon lettera n°..... del



ha/hanno effettuato l'ispezione nel Comune di....alla particella catastale dove è coltivatogeneticamente modificato, in forza della autorizzazione rilasciata con:

- decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. del.....
- provvedimento dell'autorità nazionale competente dello Stato membro
- decisione della Commissione europea.....

o a seguito della reintegrazione nell'ambito geografico o della revoca delle misure di limitazione o divieto operata ai sensi dell'art. 26-*quinquies* del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, con:

- decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.....
- decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con
- decisione della Commissione europea.....

1. L'ispezione è stata effettuata in presenza di :

Titolare dell'azienda o suo delegato

Nome.....Cognome.....Luogo e data di nascita.....residente in alla via.....

2. Coltivazione di..... GM, varietà estremi registrazione Registro nazionale o Catalogo Comune.....; categoria di semente..... N° cartellino:

in atto Fase : 1) semina 2) fioritura 3) raccolta
conclusa

3. Ubicazione della coltivazione:

Estremi catastali:

Eventuale rilevamento con GPS:

4. Ambiente circostante l'area di coltivazione (se coltivato, industriale, residenziale, area boschiva/incolta)

5. Estensione della coltivazione:


come da comunicazione ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224: area totale interessata dalla coltivazione GM (ettari):

differisce dalla comunicazione:

6. Dimensione delle fasce di rispetto e delle zone rifugio:

come da condizioni di impiego indicate nel provvedimento di autorizzazione o nelle prescrizioni tecniche del costituente della semente GM:

area totale delle fasce di rispetto (ettari)



area totale delle zone rifugio (ettari)

differisce dalle condizioni di impiego indicate nel provvedimento di autorizzazione o nelle prescrizioni tecniche del costituente della semente GM:

area totale delle fasce di rispetto (ettari)

area totale delle fasce di rispetto (ettari)

7. Descrizione dello stato fitosanitario della coltura geneticamente modificata

8. Descrizione comparativa dello stato fitosanitario delle piante non GM nelle fasce di rispetto e nelle zone rifugio.

9. Pratiche agronomiche utilizzate

10. Fitofarmaci e fertilizzanti utilizzati

11. Destinazione d'uso della coltivazione GM

12. Campionamento:

Campionamento di semente GM¹:

Campionamento di parti di pianta GM:

Campionamento di semente¹:

Campionamento di parti di pianta non GM:

Altri campionamenti:

13. Eventuali contestazioni:

norma di riferimento

articolo della violazione accertata

eventuale pagamento in misura ridotta

Si allega la seguente documentazione:

Fotografica


Cartacea/Informatica:

Osservazioni

Fatto, letto e sottoscritto

L'/Gli ispettore/i Il titolare dell'azienda/Persona delegata

¹ Il campionamento della semente va eseguito secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 22 dicembre 1992 "Metodi ufficiali di analisi delle sementi"



E. Modello di verbale d'ispezione per l'accertamento di sospetta coltivazione di OGM vietata ai sensi del Titolo III bis del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224

Verbale d'ispezione n°.....


Il giorno del mese di dell'anno alle ore il/i sottoscritto/i....., in qualità di ispettore/i iscritto/i nel registro nazionale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.....recante "Piano generale dell'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati", su incarico ricevuto dalla Regione/Provincia autonomacon lettera n°..... del, ha/hanno effettuato l'ispezione nel Comune di.....alla particella catastale per l'accertamento di sospetta coltivazione digeneticamente modificato, in forza:

- del divieto di coltivazione introdotto con l'adeguamento dell'ambito geografico, di cui all'articolo 26-ter del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, stabilito:
 - dall'autorizzazione rilasciata con decisione della Commissione europea.....;
 - dall'autorizzazione rilasciata dall'autorità nazionale competente dello Stato membro
 - dall'autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.....
- del divieto di coltivazione adottato, ai sensi dell'articolo 26-*quater*, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con.....;
- del divieto temporaneo di impiantoai sensi dell'articolo 26-*quater*, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
- del divieto temporaneo di impiantoai sensi dell'articolo 26-*sexies*, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

1. L'ispezione è stata effettuata in presenza di :

Titolare dell'azienda o suo delegato

Nome.....Cognome.....Luogo e data di nascita.....residente in alla via.....



2. Coltivazione di..... GM:

in atto Fase : 1) semina 2) fioritura 3) raccolta
conclusa

3. Ubicazione della coltivazione:

Estremi catastali:

Eventuale rilevamento con GPS:

4. Estensione della coltivazione (ettari):

5. Campionamento (verbale di campionamento n.....):

Campionamento di semente¹

Campionamento di parti di pianta:

Altri campionamenti:

6. Eventuali contestazioni:

norma di riferimento

articolo della violazione accertata

eventuale pagamento in misura ridotta

Si allega la seguente documentazione:

Fotografica


Cartacea/Informatica:

Osservazioni

Fatto, letto e sottoscritto

L’/Gli ispettore/i Il titolare dell’azienda/Persona delegata

¹ Il campionamento della semente va eseguito secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste 22 dicembre 1992 “Metodi ufficiali di analisi delle sementi”



F. Modello di verbale di campionamento

Campione N°

Il giorno del mese di dell'anno alle ore il/i sottoscritto/i..... ,
in qualità di ispettore/i iscritto/i nel registro nazionale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.....recante "Piano generale dell'attività di
vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, su incarico
ricevuto dacon lettera n°..... del, nel corso dell'ispezione effettuata alla
scopo di.....(verbale d'ispezione di riferimento n°.....), ha/hanno proceduto al
campionamento di.....

Codice di identificazione del campione.....

Tipologia del materiale campionato.....

Sito di campionamento.....

Modalità di campionamento

Conservazione del campione

Laboratorio incaricato all'esecuzione dell'analisi

n. copia/e del presente verbale, da allegare al verbale d'ispezione di riferimento n., con
n.....campioni finali.... vengono consegnate a.....

Fatto, letto e sottoscritto

L'/Gli ispettore/i Il notificante/il detentore/l'utilizzatore/titolare dell'azienda/suo
delegato

17A08712

